

Alla c.a.

IX^a Commissione permanente del Senato

(Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare)

Atto Senato n. XX

X^a Commissione della Camera dei deputati

(Attività produttive, commercio e turismo)

Atto Camera n. XX

XIX^a LEGISLATURA

ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2161, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/13/CEE E LE DIRETTIVE 98/6/CE, 2005/29/CE E 2011/83/UE, PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE E UNA MODERNIZZAZIONE DELLE NORME DELL'UNIONE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI”

C.D. SCHEMA D.LGS. DIRETTIVA OMNIBUS

POSIZIONE NETCOMM

Premesse

Netcomm è il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, punto di riferimento in materia di e-commerce e trasformazione digitale nel panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, il Consorzio riunisce quasi 500 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende italiane e garantire un quadro normativo coerente e di tutela per i consumatori e gli utenti del web.

Netcomm è altresì uno dei membri fondatori di Ecommerce Europe, l'Associazione Europea del commercio elettronico con sede a Bruxelles che rappresenta le associazioni di e-commerce provenienti da 21 paesi dell'Unione e una serie di aziende aderenti che operano sul territorio europeo offrendo i propri servizi in più mercati, tra cui l'Italia; la collaborazione con Ecommerce Europe permette di avere una visione ampia e concreta del commercio digitale nel quadro europeo.

Con il presente documento Netcomm partecipa al ciclo di audizioni promosse da Codeste Commissioni al fine di rappresentare le osservazioni maturate nell'ambito del Gruppo di lavoro Netcomm eRegulation – che riunisce le imprese aderenti a Netcomm per discutere dell'evoluzione normativa nel settore digitale e degli impatti sui cittadini e sulle imprese

Netcomm

Via Serbelloni, 2 – 20122 Milano
segreteria@consorzionetcomm.it - www.consorzionetcomm.it
CCIA Milano 1787834 - C.F. 04989210960 – P.I. 04989210960

– in merito allo Schema di Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che “*modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori*” (nota anche come “Direttiva Omnibus”).

OSSERVAZIONI.

Netcomm e le aziende rappresentate hanno accolto con favore la direttiva in oggetto, la quale rappresenta un importante iniziativa del legislatore europeo finalizzata a garantire una maggiore tutela ai consumatori garantendo al tempo stesso competitività alle imprese che operano nel web e uniformità nello spazio economico europeo.

Affinché siano garantiti gli obiettivi prefissati è fondamentale che il recepimento di tale normativa nell’ordinamento nazionale sia quanto più possibile armonizzato e uniforme in tutti gli Stati Membri. A tale riguardo le Linee Guida¹ e gli ulteriori contributi forniti dalla Commissione Europea costituiscono strumenti importanti e imprescindibili per garantire che il recepimento della direttiva sia pienamente coerente con la normativa esistente; seppur vero che tali testi non hanno forza di legge, allo stesso tempo è altresì vero che **rappresentano l’unico strumento a disposizione degli Stati membri per garantire coerenza e uniformità applicativa evitando asimmetrie competitive e di tutela.**

➤ ***Raccomandiamo pertanto l’aderenza alla Comunicazione della Commissione Europea: “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.***

Lo schema di decreto si compone di tre articoli che mirano ad apportare le necessarie modifiche al D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo); in particolare l’articolo 1 disciplina alcuni aspetti chiave del commercio digitale tra cui:

- Annunci di riduzione del prezzo
- Pratiche commerciali sleali e conseguente sistema sanzionatorio in caso di pratiche commerciali scorrette o di utilizzo di clausole vessatorie
- Diritti dei consumatori in fase precontrattuale e contrattuale ed in particolare l’esercizio del diritto di recesso.

Netcomm ha avuto modo di contribuire al dibattito anche durante la fase di discussione dello schema di decreto condividendo una serie di contributi e un’analisi comparativa della norma. Nella presente sede, tuttavia, vorremmo in

¹ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - *Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229\(06\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(06)).

particolare richiamare i seguenti documenti il cui contenuto viene integralmente richiamato costituendo, quindi, parte integrante della presente memoria:

- “27.07.2022_Posizione Netcomm Omnibus 2” (All. n. 1)
- “08.09.2022_Posizione Netcomm Omnibus 3” (All. n. 2).

Come anzidetto, richiamando integralmente quanto esposto nei precedenti documenti, vorremmo ribadire alcune delle maggiori preoccupazioni per le aziende rappresentate.

a) Annunci di riduzione di prezzo

Il primo aspetto di attenzione è rappresentato dalla disposizione inerente gli “Annunci di riduzione di prezzo”.

A nostro avviso, il testo proposto dal legislatore nazionale non tiene conto dei diversi modelli di business e quindi dei diversi casi applicativi che possono verificarsi; la norma si limita a fornire un richiamo ampio e generalizzato alla fattispecie che lascia spazio a dubbi interpretativi e ambiguità e che, inoltre, trascura i preziosi contributi interpretativi forniti dalla Commissione Europea.

È quindi fondamentale fornire una definizione chiara che delimiti esattamente la portata applicativa della fattispecie.

Diversamente i professionisti potrebbero trovarsi esposti a provvedimenti sanzionatori per il solo fatto di avere utilizzato, ad esempio, diciture non ritenute corrette o casi d’uso non previsti e quindi valutati come non corretti, mentre i consumatori potrebbero essere disorientati e non essere in grado di comprendere esattamente le informazioni pubblicati sui siti web.

Come osservato nella terza memoria Netcomm sopra richiamata (cfr. All. n. 4), riteniamo fondamentale richiamare gli Orientamenti della Commissione sopra menzionati i quali esplicitano il concetto di “*annuncio di riduzione di un prezzo*” precisando che esso si applica nei casi in cui il professionista dichiari espressamente di aver applicato una riduzione rispetto al prezzo di vendita precedente², ponendo particolare attenzione alla locuzione “**dichiari espressamente**” che appare quindi l’elemento caratterizzante della fattispecie.

La Commissione ha infatti espressamente indicato che l’obbligo di indicare il prezzo precedente non si applica a casi diversi, e in particolare non si applica (a) “*agli annunci pubblicitari di carattere generale che promuovono l’offerta del venditore confrontandola con quelle di altri venditori*”³; (b) “*ad altre tecniche di promozione dei vantaggi di prezzo che non costituiscono riduzioni di prezzo, quali i confronti tra prezzi e le offerte vincolate*”⁴; (c) “*ai programmi di fedeltà dei clienti messi in atto dal venditore, quali buoni o carte di sconto, che permettono al consumatore di usufruire di uno sconto sul prezzo di tutti i prodotti o su specifiche gamme di prodotti del venditore per periodi di tempo continui e prolungati (ad esempio sei mesi o un anno), o grazie ai quali è possibile accumulare crediti (punti) in vista di acquisti futuri*”⁵; (d) “*alle riduzioni dei prezzi personalizzate*”⁶ (ad esempio le “*riduzioni applicate in conseguenza di precedenti acquisti del*

² Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - *Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (2021/C 526/02)*, pagg. 132-133 (“L’articolo 6 bis si applica alle dichiarazioni promozionali del professionista che annunciano una riduzione del prezzo che egli pratica per il bene o i beni”).

³ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *ibidem*.

⁴ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *ibidem*.

⁵ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *cit.*, pag. 135.

⁶ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *ibidem*.

consumatore presso il venditore interessato, ad esempio quando il consumatore riceve un buono di «sconto del 20 %» sul suo acquisto, valido per il prossimo acquisto e fino alla fine del mese⁷).

A tale riguardo suggeriamo quindi di inserire la seguente formulazione:

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente articolo: "Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo).

1. "Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. **Per annuncio di riduzione di un prezzo si intende qualsiasi dichiarazione promozionale del professionista per annunciare una riduzione del prezzo praticato per il prodotto o i prodotti offerti in vendita, effettuata in tutti i canali di distribuzione, sia quando questa riguarda prodotti specifici inclusi nell'offerta del venditore, sia quando fanno parte dell'annuncio di una riduzione di prezzo più generale. Non costituisce annuncio di riduzione di prezzo: (a) una offerta che non contenga una dichiarazione promozionale, ma una comparazione con altri prezzi di riferimento conoscibili dal consumatore, quale ad esempio il prezzo di vendita consigliato del produttore; (b) una dichiarazione promozionale che promuova l'offerta del venditore confrontandola con quelle di altri venditori; (c) una dichiarazione promozionale relativa a meccanismi con durata continuativa che consentono ai consumatori di beneficiare sistematicamente di prezzi ridotti e di singole riduzioni di prezzo specifiche, quali i programmi di fedeltà dei clienti che permettono al consumatore di usufruire di uno sconto sul prezzo di tutti i prodotti o su specifiche gamme di prodotti del venditore per periodi di tempo continui o prolungati, o grazie ai quali è possibile accumulare crediti (punti) in vista di acquisti futuri; e (d) le dichiarazioni promozionali relative a offerte di riduzioni di prezzo personalizzate, che non prevedono l'annuncio della riduzione di prezzo alla generalità dei consumatori".**

Certamente, la mera esposizione di un prezzo barrato sul sito del professionista NON deve essere interpretata come una riduzione di prezzo potendo essere una semplice comparazione di prezzi.

Inoltre, sempre in relazione agli annunci di riduzione del prezzo, un'altra precisazione che sarebbe opportuno introdurre concerne il c.d. "prezzo dinamico" chiarendo ed esplicitando **l'esclusione dei prezzi dinamici dall'ambito applicativo del decreto** poiché i prezzi dinamici sono ontologicamente diversi da un annuncio di riduzione prezzo.

b) Sanzioni Amministrative Pecuniarie.

L'Articolo 1(7)(c) del decreto modifica l'art. 27(12) del Codice del Consumo, interviene nei casi di inottemperanza d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, aumentando il massimo delle sanzioni a EUR 10.000.000 "tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista". Tale disposizione di fatto **non specifica i criteri da considerare per la quantificazione** facendo quindi riferimento in via generica, appunto, alle "condizioni economiche e patrimoniali del professionista". Appare

⁷ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, ibidem.

evidente che una simile disposizione impedisce qualsiasi parametro di valutazione circa la correttezza della quantificazione sanzionatoria eventualmente comminata comprimendo il diritto di difesa. Inoltre, si evidenzia che, al contrario la disposizione dell'articolo 27(9-ter), come modificata, indica i criteri da tenere in considerazione nei casi di violazioni della normativa.

c) Recensioni

In materia di recensioni ci limitiamo a sottolineare come La Direttiva Omnibus e gli Orientamenti della Commissione (2021/C 526/02, pagg. 93-94.) trattino adeguatamente il punto in merito alle misure ragionevoli e proporzionate che il professionista è tenuto ad adottare per verificare se le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto recensito. **La scelta relativa alla tipologia di meccanismi implementati per verificare la genuinità delle recensioni e le modalità di indicazioni dovrebbe dunque essere rimessa alla discrezionalità del professionista.**

In ogni caso, le verifiche da svolgere per accertare che le recensioni provengano esclusivamente da consumatori che hanno effettivamente acquistato il prodotto **non dovrebbero tradursi in un onere eccessivamente gravoso per i professionisti tale da ostacolare la finalità della recensione stessa.**

Come sopra evidenziato, richiamando le osservazioni esposte nelle precedenti memorie ad integrazione della presente, ringraziamo per l'opportunità fornita restando a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Ringraziamo per l'attenzione restando a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Consorzio Netcomm

Si allegano i seguenti documenti parte integrante della presente memoria.

- “27.07.2022_Posizione Netcomm Omnibus 2” (All. n. 1)
- “08.09.2022_Posizione Netcomm Omnibus 3” (All. n. 2).